

COMITATO AMMINISTRATORE DI FONDISS

Nominato nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 14 settembre 2021.

E' previsto dall'articolo 5 e 7 della Legge 6 dicembre 2011 n.191.

E' composto da nove membri nominati dal Consiglio Grande e Generale secondo le seguenti modalità:

- 1) due componenti nominati dai Gruppi e dalle Rappresentanze Consiliari di maggioranza che esprimono il proprio voto;
- 2) un componente indicato dai Gruppi e dalle Rappresentanze Consiliari di minoranza che esprime il proprio voto;
- 3) tre componenti indicati dalle Associazioni Sindacali dei Lavoratori, che esprimono complessivamente un solo voto: **Maria Antonietta Pari** (CSdL) (2° mandato) **David Rosei** (USL) (2° mandato), **Sandy Bollini** (CDLS) (2° mandato);
- 4) tre componenti indicati dalle Associazioni Datoriali e dei Lavoratori Autonomi che esprimono complessivamente un solo voto: **Luca Barberini** (2° mandato), **Carolina Mazza** (2° mandato), **Marilisa Mazza** (1° mandato), (ANIS-OSLA-UNAS-USC-USOT).

Non possono ricoprire l'incarico in qualità di membro del Comitato Amministratore coloro che:

- a) siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per reati non colposi commessi negli ultimi quindici anni;
- b) siano assoggettati a procedure concorsuali in corso o concluse da meno di cinque anni.

I soggetti, che ricoprono l'incarico di membro del Comitato Amministratore, devono essere in possesso del Diploma di Laurea Magistrale in materie economiche e/o giuridiche, con comprovata esperienza professionale.

Sono incompatibili, con la carica di membro del Comitato Amministratore, i membri del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato, del Comitato Esecutivo e del Consiglio per la Previdenza dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e coloro che ricoprono cariche negli organi di amministrazione e di controllo degli Istituti di Credito della Repubblica di San Marino o nelle società autorizzate all'attività di gestione finanziaria, così come previsto dall'articolo 24 della Legge 17 novembre 2005 n.165.

I componenti del Comitato Amministratore durano in carica **tre anni e possono essere rieletti per un solo mandato.**

Il Presidente di FONDISS, che dura in carica per un anno, viene eletto dal Comitato Amministratore al proprio interno, seguendo il criterio della rotazione in modo tale che le tre componenti - pubblica, sindacale e datoriale - ricoprono la carica almeno una volta nell'arco della durata di un mandato.

I componenti del Comitato Amministratore possono essere revocati dal Consiglio Grande e Generale per una delle seguenti cause (Decreto Delegato n.25/2012):

- a) conflitto d'interessi: i componenti del Comitato Amministratore devono operare nell'esclusivo interesse di FONDISS e non possono, quindi, essere destinatari di attività di FONDISS a loro diretto o indiretto vantaggio. Ogni componente è tenuto a dichiarare la sussistenza di un conflitto di interessi nell'espletamento della propria funzione e, pertanto, è tenuto a non prendere parte alle decisioni, né ad influenzare in alcun modo gli orientamenti degli altri componenti del Comitato Amministratore. Ciascun componente del Comitato Amministratore deve dare notizia con atto scritto agli altri amministratori e agli Organi di vigilanza dell'esistenza di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, questi possa avere

in occasione dello svolgimento della propria attività, con particolare riferimento all'articolo 5, settimo comma, punti 5, 6 e 7 della Legge 6 dicembre 2011 n.191. Nel caso d'inosseranza a quanto stabilito al punto a), devono essere avviate le procedure di revoca;

- b) mancanza dei requisiti e incompatibilità: la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 7 della Legge 6 dicembre 2011 n.191 e/o al verificarsi di una situazione d'incompatibilità, così come previsto dalla Legge n.191/2011 e dal Decreto Delegato n.25/2012, comporta l'avvio delle procedure di revoca;
- c) assenza a riunioni del Comitato Amministratore: l'assenza senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive del Comitato Amministratore, determina l'avvio delle procedure di revoca, così come disciplinato dall'articolo 8 della Legge 6 dicembre 2011 n.191.

Le dimissioni del componente del Comitato Amministratore devono essere presentate al Presidente che ne darà comunicazione al Comitato Amministratore, agli Organismi di Vigilanza e alle Organizzazioni indicanti. Il Presidente del Comitato Amministratore, in caso di accoglimento della richiesta di dimissioni, avvierà le procedure di sostituzione del membro dimissionario così come previsto dalla Legge 6 dicembre 2011 n.191.

In caso di dimissioni o scadenza del mandato, il componente del Comitato Amministratore resta in carica sino alla sua sostituzione/avvicendamento e comunque per non più di sessanta giorni a decorrere dalla data dell'accoglimento delle dimissioni o della data di scadenza del mandato.

Le disposizioni suddette si applicano anche nei confronti del componente del Comitato Amministratore con funzioni di Presidente.

Presidente: ?????????? (durata incarico un anno)

*Membri: **Mirco Guidi** (PDCS) (2° mandato), ???????? (RETE) (????? mandato), ???????????????? (LIBERA) (????? mandato).*